

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "U.G.O. – Unite Gareggiamo Ovunque APS"

1. - Costituzione, durata e sede

1.1 E' costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e ai sensi del D.Lgs. 117/2017, un'associazione con la denominazione: "U.G.O. – Unite Gareggiamo Ovunque Onlus, associazione di promozione sociale (APS)", in seguito anche "Associazione".

L'Associazione userà, una volta ottenuto il relativo riconoscimento dalla Direzione Regionale Entrate competente e fino alla attuazione del D.Lgs. 117/2017, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

1.2 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.3 L'associazione ha sede in Padova (PD), via Polveriera 3/G. L'associazione potrà aprire altre sedi operative in Italia. Il trasferimento della sede legale nell'ambito della Provincia di Padova non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

2. - Finalità

2.1 L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile e culturale nei settori dello sport dilettantistico, dell'assistenza sociale e della tutela dei diritti civili ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 e dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017. Le attività nei settori dello

sport dilettantistico e dei diritti civili verranno svolte nei soli confronti di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, sociali e familiari.

2.2 È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra elencate. L'Associazione potrà, tuttavia, svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

2.3 L'Associazione ha lo scopo di sostenere, con qualsiasi mezzo, le donne che hanno avuto un tumore al seno o, comunque, altra patologia oncologica e i loro familiari. L'Associazione nasce allo scopo di divulgare il messaggio che le donne operate al seno, o che hanno subito cure per tumori al seno (o altre patologie oncologiche), possono e devono riprendere la vita normale con qualità pari o addirittura superiore a quella prima dell'intervento chirurgico e delle cure.

2.4 Per perseguire tale scopo l'Associazione svolge, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- a) attività sportive non agonistiche per donne operate di tumore al seno e non, con lo scopo di diffondere, tramite l'attività fisica il messaggio che, dopo la malattia, si può e si deve riprendere a vivere la vita. L'attività sportiva principale è la disciplina del Dragon Boat, secondo gli studi e le ricerche condotti dal medico canadese Donald McKenzie;
- b) attività fisiche e riabilitative, come tecniche di rilassamento e di meditazione, massaggi, ecc.;

c) organizzazione di conferenze, manifestazioni divulgative, di sensibilizzazione e prevenzione, di carattere sportivo, culturale e sociale.

2.5 L'attività dell'Associazione è pertanto svolta allo scopo di arrecare beneficio direttamente alle donne che hanno o hanno avuto un tumore al seno (o altra patologia oncologica), che si trovino in condizione di bisogno, di natura soprattutto fisica, ma anche sociale e psichica.

2.6 L'attività dell'Associazione si rivolge, inoltre, ad altri enti che operino a sostegno della medesima categoria di persone e nello specifico:

- altre ONLUS, enti senza scopo di lucro o enti del Terzo settore che operano nell'ambito dello sport dilettantistico, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (con particolare riguardo all'aspetto della prevenzione), dell'assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale;
- enti pubblici che operano nell'ambito dello sport dilettantistico, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale.

2.7 È esclusa qualsiasi finalità partitica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria.

Art. 3 - Attività

3.1 L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà svolgere ogni attività consentita dalla legge, in via esemplificativa:

- promuovere e realizzare attività di raccolta di fondi, finanziamenti ed ogni tipo di risorse anche in natura, anche presso il pubblico, per il perseguimento degli scopi sociali;
- erogare contributi e liberalità finalizzati a sostenere direttamente o indirettamente le donne che hanno avuto un tumore al seno o altra patologia oncologica e le loro famiglie;
- coinvolgere e coordinare l'attività di volontari per la realizzazione degli scopi sociali;
- promuovere e sostenere, anche finanziariamente, iniziative e strutture aventi scopi analoghi a quelli dell'associazione;
- promuovere iniziative di studio, ricerca e informazione finalizzate al sostegno delle finalità istituzionali;
- realizzare e partecipare a manifestazioni culturali, rassegne, incontri e dibattiti, convegni, manifestazioni sportive e di spettacolo, fiere, mercati e mostre;
- ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente o indirettamente iniziative nel campo della editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività dell'Associazione;
- collaborare con enti pubblici o privati per realizzare le finalità statutarie, nonché ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici e privati, partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali di ogni genere;

- organizzare e promuovere campagne ed iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito all'importanza della prevenzione;

- l'Associazione potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, tra cui:

a) amministrare e gestire i beni a qualsiasi titolo posseduti o detenuti;

b) stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, accordi per l'affidamento in gestione di proprie attività o beni;

c) costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, organizzazioni, enti del Terzo settore ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse, a quelle dell'Associazione;

d) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati.

Art. 4. - Associati

4.1 Possono diventare associati dell'Associazione tutte le persone maggiorenni, tramite richiesta sottoscritta al Consiglio Direttivo, che condividendone gli scopi intendano impegnarsi per realizzare le attività istituzionali.

4.2 L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al

pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

4.3 La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante associato. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi, entro 60 giorni.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

4.4 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 5. - Diritti e doveri degli associati

5.1 Tutti gli associati hanno uguali diritti. Gli associati hanno il diritto di:

- votare in Assemblea dal momento della loro iscrizione nel libro associati;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività ed iniziative dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- esaminare i libri sociali, secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Associazione;
- recedere in ogni momento, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

5.2 Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti;

- frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;

- versare la quota associativa annuale nei termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6. - Perdita della qualifica di associato

6.1 La qualità di associato si perde per: a) decesso; b) morosità nel pagamento della quota associativa; c) dimissioni; d) esclusione.

6.2 Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono grave violazione delle norme statutarie e/o dei regolamenti interni.

6.3 La perdita della qualità di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, tuttavia, nel caso di esclusione di un associato, la relativa delibera dovrà essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 7. Organi sociali. Elettività delle cariche.

7.1 Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea degli associati;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il Presidente;

d. l'Organo di Controllo, se istituito.

7.2 Tutte le cariche sociali sono elettive e sono gratuite.

7.3 Il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni è previsto per tutti gli associati che vengono investiti dal Consiglio Direttivo di incarichi particolari inerenti le attività previste dagli art. 2 e 3 dello Statuto.

Art. 8. Assemblea degli associati

8.1 L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro associati e in regola con il versamento della quota associativa. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea viene convocata, inoltre, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

8.2 Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante affissione di avviso presso la sede sociale e/o tramite invio dell'avviso di convocazione (con messaggio di posta elettronica o altri mezzi comunque idonei a verificare la ricezione da parte del destinatario) a tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

8.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il giorno, l'ora, sia della prima che della seconda convocazione, se prevista e la sede. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

8.4 E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

8.5 Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

8.6 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 Assemblea ordinaria

9.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

9.2 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 10 Compiti dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 - Assemblea straordinaria

11.1 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, quando occorra.

11.2 L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti almeno i due terzi degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita quando è presente la maggioranza degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

12.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso fra 3 e 9, nominati dall'Assemblea tra gli associati, che ne determina il numero. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di 5 mandati consecutivi.

12.3 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto, da inviarsi almeno tre giorni prima della data della riunione.

12.3 Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

12.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

12.5 In caso venga a mancare, per qualsiasi causa, uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo continua ad operare con pieni poteri sino all'elezione del nuovo consigliere, a meno che non siano venuti a mancare la maggioranza dei consiglieri eletti o che gli stessi siano diventati meno di 3. In tali casi deve essere convocata l'Assemblea degli associati, entro 60 giorni, per la sostituzione del/dei consigliere/i mancante/i.

12.6 Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 – Compiti del Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati. Nello specifico:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- elegge tra i propri componenti il Vice-Presidente e il Segretario e li revoca;
- nomina il Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione il bilancio e il bilancio sociale, quando previsto;
- determina l'ammontare e le modalità di versamento delle quote associative;
- può delegare proprie funzioni e poteri a singoli consiglieri e conferire procure;
- instaura rapporti di lavoro, determinando mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati;
- ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla decadenza degli associati ai sensi dell'art. 6.

13.2 Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 14. - Presidente

14.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea ed è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. E' membro del Consiglio Direttivo e dura in carica come gli altri consiglieri.

14.2 Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

14.3 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

14.4 Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati.

14.5 In caso di assenza o impedimento le mansioni del Presidente sono esercitate dal Vice-Presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

14.6 In casi di oggettiva necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art.15 – Organo di Controllo

15.1 L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- quando previsto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

15.2 Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

15.3 L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 -Sostenitori e Volontari

16.1 È prevista la figura del Sostenitore, aperta a persone fisiche, enti e organizzazioni, qualunque sia la loro forma giuridica. È Sostenitore il soggetto che, facendone richiesta secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, versa una quota annuale stabilita dal Consiglio stesso.

I Sostenitori, non assumono la qualifica di associato, né i relativi diritti e doveri, ma possono partecipare alla vita associativa e alle attività da questa organizzate.

16.2 L'Associazione svolge la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

16.3 L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

16.4 Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 17 - Esercizio e bilancio

17.1 L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo presentaper l'approvazione all'Assemblea ordinaria il bilancio.

17.2 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 18 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 19 - Entrate

19.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;

- redditi del patrimonio;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- erogazioni liberali, donazioni, lasciti testamentari, eredità e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie; contributi di privati, di enti pubblici e privati, nazionali o internazionali finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e con le disposizioni di legge applicabili.

19.2 Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20 - Patrimonio

20.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni; espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

20.2 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 21 - Libri sociali

21.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, ove istituito;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

21.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Segretario

22.2 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e svolge funzioni di verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessario ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

22.3 Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali.

Art. 23 - Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione.

Art. 24 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

24.1 Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria, ai sensi dell'art. 11. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, procederà anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Essi provvederanno alle operazioni di liquidazione.

24.2 In caso di scioglimento per qualunque causa l'eventuale patrimonio residuo esaurita la liquidazione sarà devoluto ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 - Norma finale

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 460/1997, al Codice Civile ed al D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore.